

La voce dei bancari - Gli annali

LA VOCE DEI Bancari

Anno 2004 - n. 5



Sommario

■ Editoriale

Identità e differenza
di G. Amato

■ Filo diretto

di L. Antonini

■ Attualità

- **Conflitto d'interessi**
di E. Gavarini
- **Il contratto di somministrazione di lavoro (parte prima)**
di S. Ceconi
- **La banca del futuro corre sul bit**
di MPD
- **"La cultura della sicurezza dev'essere condivisa da tutti"**

■ Cronache Sindacali

- **"I contenuti normativi sono strettamente congiunti a quelli economici"**
- **Vittoria della Fabi: tutelati i bancari e il diritto di sciopero**

■ Andante con Brio

Quattro nuove R.S.A.

■ Contrattualistica

Tabella indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.)
a cura della Segreteria Provinciale Fabi Varese

■ Schede da conservare

Le parole del contratto
di G. Sanfilippo

■ Diritto del Lavoro

L'avvocato risponde
di S. Ceconi

■ Stato sociale

Erogazione dell'assegno per il secondo figlio

■ Pensioni

- **"Le pensioni siano adeguate al costo della vita"**
- **Alle donne solo il 44% dell'importo complessivo delle pensioni**
- **Tetto pensionabile fasce di retribuzione**
- **Adeguamenti pensionistici 2004**
a cura dell'Esecutivo Nazionale FabiPensionati

■ Centro Servizi

Costituzione del condominio negli edifici ed obblighi generali dei condómini
di D. Polimeni

■ Consumi e Simboli

Sex and the spot
(parte prima)

di D. Secondulfo

■ La Zanzara

La pubblicità vuole farci credere che...
di Pasquino

■ Altroturismo

di Arturo

- 24 ore su Bolzano
- San Marino Etnofestival

■ I pesci nella rete

di B. Pastorelli

[Editoriale]



di
**Gianfranco
Amato**

Identità e differenza

L'atteggiamento dell'ABI e delle Banche rende tutto più difficile.

Il clima esterno, lo sappiamo, è quanto di più ostile vi possa essere: le congiunture politiche quasi mai favorevoli; l'introduzione di nuova flessibilità; l'incertezza diffusa del futuro rappresentano le linee di una cornice negativa.

Se all'interno di questo perimetro troviamo anche una indisponibilità delle Parti aziendali, allora le possibilità di un rinnovo contrattuale normale diventano più deboli.

Non è accettabile, infatti, che l'ABI sia stata così a lungo tenacemente legata a condizioni pregiudiziali, che hanno fatto perdere tempo ed hanno allontanato il vero confronto sui contenuti contrattuali, sia economici sia normativi.

Così come appare poco comprensibile il comportamento dell'altro tavolo sindacale, fermamente ostinato a fare da solo, pensando, forse, di essere il vero interprete delle esigenze e delle aspettative della categoria. Senza pensare, invece, che la divisione ritarda e indebolisce e che è l'ultima cosa che i lavoratori chiedono al Sindacato.

La FABI, allora, si trova a confronto su versanti plurimi, esterni ed interni, come altre volte è accaduto nel passato, prossimo e remoto.

Il cammino si presenta più lungo e più faticoso di quello che si poteva pensare fino a qualche mese addietro, ma la FABI ha un'esperienza temprata da una lunga storia, che l'ha sempre accolta come protagonista delle più diverse vicende della categoria.

Ed ha con sé una identità inconfondibile, che rappresenta la sua vera forza. •

[Filo Diretto]

di **Lodovico Antonini**



Farmaci sempre più cari

Italìa le medicine costano molto care; più dello scorso anno, e, senz'altro più che nel resto d'Europa.

A rilevarlo sono, innanzitutto, le cifre assolute: 119 euro di spesa media a testa, con un tasso di crescita di circa il 17,5% rispetto al 2002.

Ad ulteriore conferma del dato sconcertante c'è una recente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa Ansa, che ha posto a confronto i prezzi di undici prodotti presenti nelle farmacie italiane e in quelle di Francia, Spagna e Germania.

Il risultato è stato che in ben diciassette casi su ventuno all'estero i prezzi dei medicinali si sono rivelati

sensibilmente più bassi.

L'Aspirina in Italia costa per unità 0,20 euro, contro gli 0,15 della Spagna, gli 0,10 della Germania e gli 0,11 euro della Francia. Lo stesso dicasi per gli altri analgesici di uso comune, dove il risparmio medio all'estero si aggirerebbe attorno al 30-40%. Il prezzo di una comune pomata antimicotica, come il Canesten, è di 0,24 euro in Italia, contro i 0,09 in Spagna, i 0,026 in Germania e i 0,20 euro in Francia. •

RAPINE IN BANCA

“La siringa è un'arma come la pistola”

La cassazione stabilisce il principio per cui la siringa è circostanza aggravante

"La rapina fatta minacciando le vittime con una siringa - non importa se con l'ago coperto dal cappuccetto di plastica o meno - da oggi è considerata dalla Cassazione una circostanza aggravante, come se fosse fatta a mano armata.

In pratica i supremi giudici (con la sentenza 18905) hanno equiparato la siringa ad un'arma vera e propria.

Sulla scorta di questo principio, gli 'ermellini' - nonostante il parere negativo della Procura del Palazzaccio, contraria a questa equiparazione - hanno confermato la condanna per tentata rapina "aggravata dall'uso di arma individuata nella siringa" nei confronti di Senad M., un giovane extracomunitario.

L'imputato era stato processato - dalla Corte di Appello di Brescia - per aver "puntato una siringa con l'ago protetto dalla custodia" contro un passante che aveva il portafoglio in mano.

Invano, davanti ai supremi giudici, il rapinatore ha tentato di sostenere che il suo comportamento non poteva essere considerato "minaccioso" in quanto bisogna escludere "la natura di arma della siringa". Ad avviso della Suprema Corte, invece, "il brandire un simile oggetto, per il grave rischio di contagio di malattie gravissime che notoriamente la puntura potrebbe provocare, costituisce atto certamente idoneo ad integrare la prospettiva del danno ingiusto che costituisce elemento della rapina".

Quindi anche la siringa - spiega la Cassazione - "quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione delle aggravanti". •

Italia al primo posto anche per il caro energia

Un'indagine compiuta da un'associazione di consumatori ha rilevato che in Italia il costo dell'energia è il più elevato di tutta Europa. Infatti, a parità di potere d'acquisto, una famiglia media italiana, composta da quattro persone, spende il 47% in più rispetto a quanto spende una famiglia media in Inghilterra, ma anche in Spagna, Francia e Portogallo, mentre una famiglia numerosa spende addirittura il doppio rispetto alle altre famiglie europee. •

FRANCOBOLLI D'ORO

Poste Italiane spa applica tariffe tra le più care in Europa.

E' quanto emerge da un'indagine svolta Da Deutsche Post sui costi della spedizione della lettera prioritaria standard (20 grammi) in 17 diversi paesi europei.

Perché gli italiani devono sopportare costi maggiori rispetto agli altri "concittadini" europei? •



INCREDIBILE: in Bankitalia i controllati controllano il controllore!

"Il Governo deve organizzare meccanismi di controllo che siano sottratti a ogni influenza del sistema bancario, per garantire alla Banca d'Italia quell'indipendenza che tutti i commentatori, politici e finanziari, esigono per evitare il ripetersi di gravissimi delitti contro l'economia, consumati non con azioni istantanee, ma con scientifico utilizzo degli strumenti bancari nel corso addirittura di lustri, senza che alcuno si avvedesse del disastro che si stava preparando". È quanto afferma Gianfranco Amato, Segretario Generale Aggiunto della Fabi.

Il sindacalista, infatti, ha espresso seri dubbi sulla validità del sistema dei controlli del sistema finanziario e bancario nel nostro Paese, in particolare sull'assetto della Banca d'Italia, in cui "si mescolano, pur se indirettamente, le funzioni di controllore con quelle di controllato".

Secondo "Ricerche " 2003, pagina 1149 - ha sottolineato Amato - al capitale della Banca d'Italia partecipano Gruppo Intesa al 27,2 per cento, Gruppo San Paolo IMI al 17,23 per cento, Gruppo Capitalia all'11,15 per cento, Gruppo Unicredito al 10,97 per cento, Assicurazioni Generali al 6,33 per cento, INPS al 5 per cento e, per il rimanente 25 per cento, altre banche e compagnie di assicurazioni, con partecipazioni minori.

È l'assemblea della Banca d'Italia (in cui banchieri, assicuratori e altri enti "pesanti" votano) a nominare il Consiglio Superiore, i cui componenti nominano e revocano il Governatore, con deliberazioni che debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica".

Secondo Gianfranco Amato, "questo particolarissimo tipo di struttura genera inevitabilmente il condizionamento del controllore da parte dei controllati e contribuisce a far comprendere come mai, nelle gravi vicende che occupano in questi ultimi mesi le cronache finanziarie e giudiziarie, non abbiano funzionato i controlli".

"Il Governo, pertanto - ha concluso il Segretario Generale Aggiunto della FABI - deve ricercare e varare un nuovo sistema di controlli che eviti quelle situazioni che hanno fatto sì che le banche, giustamente, siano state escluse dai comitati dei creditori nelle procedure a carico delle aziende del Gruppo Tanzi - Parmalat, adottando iniziative normative volte a prevedere un nuovo assetto nel quale sia escluso tassativamente il peso dei "controllandi" sulle più importanti decisioni del controllore". •

RC Auto, costi alle stelle

Secundo le associazioni dei consumatori, in due mesi le nuove polizze di assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi hanno subito notevoli aumenti.

Per fare un esempio a Roma, per un assicurando di 19 anni con un incidente a carico la tariffa è incrementata del 38,08% passando, in due mesi, da 3.659 a 5.052 euro, mentre a Milano, in caso di età dell'assicurando pari a 18 anni, la tariffa annua è incrementata del 20%, passando, in due mesi, da 1.982 a 2.358 euro; nel caso invece di un assicurando di 19 anni di età con un incidente a carico, la tariffa è passata da 3.131 a 3.636 euro l'anno, con un incremento del 16,13%.

"Questi aumenti da parte delle compagnie di assicurazione che presentano bilanci sempre migliori e profitti sempre crescenti, sono ingiustificati e inaccettabili - ha detto Carlo Giorgetti, Segretario Generale della Fabi. "Bisogna che il Governo si attivi per scongiurare ulteriori aumenti, che rischiano di provocare nuovi danni al tenore di vita di tutte le

famiglie italiane, ma soprattutto di quelle i cui redditi netti, secondo le più recenti rilevazioni, sono rimasti stazionari da ben otto anni, contro un aumento medio dell'intera Unione europea del 17%, con punte del 20% in Francia e in Germania". •

Prezzi carburanti, veloci in salita e lenti in discesa

Nel nostro Paese, da anni, si assiste a un anomalo andamento del prezzo dei carburanti, basati sulla doppia velocità, velocissimi in salita e lentissimi in discesa relativamente alle variazioni del prezzo del petrolio grezzo".

Il fatto è sotto gli occhi di tutti, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo, secondo cui il suddetto incremento non avrebbe dovuto ricadere sull'utenza, ma avrebbe dovuto essere assorbito dall'industria petrolifera, in base ai margini venutisi a creare con l'apprezzamento del cambio euro - dollaro.

"A subire le conseguenze di queste anomalie dell'andamento dei prezzi dei carburanti - ribadisce il parlamentare centrista - sono, come al solito, le famiglie italiane, già gravate dalla pessima situazione economica e dai continui aumenti di prezzi e tariffe, tant'è che gli esperti di settore stimano un incremento mensile dello 0,1 per cento dell'indice dei prezzi al consumo per ogni rincaro, in un mese, di 0,036 euro al litro sulla benzina.

Le associazioni dei consumatori hanno anche calcolato che una adeguata sorveglianza sui prezzi dei carburanti si tradurrebbe, per le famiglie italiane, in una serie di risparmi, diretti e indiretti..

L'ADUSBEF, ha avanzato il sospetto che "sui consumi della sola benzina le compagnie, per impropri sovrapprezzi, lucrino mensilmente maggiori entrate per 115 milioni di euro e lo Stato ne incassi con identiche motivazioni oltre 26 milioni". •

Per grazia ricevuta

Il Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, e il presidente di Capitalia, Cesare Geronzi, sono stati, una volta, "compari di pellegrinaggio". "Si sono recati insieme, infatti, a Lourdes e a Santiago de Compostela, "ma non come tutti i pellegrini:, bensì con aerei privati noleggiati dalla Banca di Roma", secondo quanto dichiarato dall'ex presidente Cossiga.

Insomma, "la controllata che paga il biglietto a controllore e signora", come ha concluso il Picconatore.

Ricordiamo che al governatore della Bundesbank, Ernst Welteke, sono state chieste le dimissioni da parte del governo tedesco per aver accettato, a spese di una banca privata, un soggiorno a Berlino per 4 notti per sé e per la sua famiglia in un albergo di lusso".

"Il conto del jet l'ho pagato io" - si è difeso Geronzi, sul quale ultimamente è piovuta l'ennesima accusa (bancarotta fraudolenta in merito all'affaire Cirio). "Non un euro è venuto da Capitalia, e credo di avere il diritto di ospitare chi mi pare".

Nessuna macchia, dunque, almeno per ora, sul presidente della banca romana, al contrario del governatore, al quale anche il Financial Times ha dedicato un ampio articolo. La foto che lo accompagna ha una eloquente didascalia, che sintetizza: "Fazio ha viaggiato a spese del presidente di una banca sottoposta al suo controllo". •



[Attualità]

di **Enrico Gavarini** Segretario Nazionale FabiFINANZIERE O IMPRENDITORE?
TUTTE E DUE LE COSE INSIEME..**Conflitto
d'interessi**

L'evoluzione del mercato finanziario in Italia sembra volerci riservare più sorprese di quante ce ne sono già state, soprattutto in relazione a un tema noto ai più a seguito della vicenda Parmalat: l'intreccio anomalo (e crescente) tra istituti bancari e grandi imprenditori.

In questi ultimi anni, infatti, il mercato ha assistito a un processo che, chiaramente, non riguarda soltanto l'Italia (anzi: semmai arriviamo in ritardo anche in questo): il progressivo intrecciarsi degli interessi. La mancanza di regole e garanzie a livello internazionale è più che denunciata e non soltanto da *onlus* e movimenti di piazza, quanto dallo stesso mondo finanziario, che vede in questi strani "accoppiamenti" l'origine di "bolle

finanziarie" dagli effetti devastanti (basti ricordare, oltre alla già citata Parmalat, la vicenda Enron, che negli States ha coinvolto persino il presidente George Bush jr).

Tra i protagonisti della scena nostrana, ad ogni modo, c'è l'ultimo *self-made man* all'italiana, il romano Stefano Ricucci - noto più per un flirt con Anna Falchi che per le sue imprese finanziarie - che da ex odontotecnico è arrivato all'attuale Magiste International, il gruppo attraverso il quale partecipa o controlla alcuni dei pacchetti più rilevanti del mercato. Sconosciuto fino appena a un paio di anni fa, Ricucci è ora presente in Capitalia, BNL, Popolare di Lodi, Hopa, Bipielle Investimenti, Banca valori, Meliorbanca e anche Lazio Calcio, la quotata in borsa della nota società sportiva.

"Sarebbe ora che i banchieri la smettessero di mettersi sul piedistallo dicendo agli imprenditori: tu sì, tu no," ha dichiarato Ricucci ultimamente, ma, considerando i suoi recenti investimenti, sembra che ora, sul piedistallo, ci voglia stare proprio lui.

A voler "salire sul piedistallo", a quanto pare, non è soltanto Ricucci e la Magiste. Da poco uscito dallo scandalo delle promozioni fasulle di Banca 121, il Monte dei Paschi di Siena si ritrova ora con un consiglio di amministrazione alquanto rivoluzionato. La Fondazione Monte dei Paschi, infatti, azionista storico dell'istituto di credito, ha recentemente perso la maggioranza delle poltrone in consiglio, a favore di un fronte compatto di privati, capeggiati dal *raider* bresciano Emilio Gnutti (della già citata Hopa) e dal costruttore Francesco Gaetano Caltagirone. Con loro, come con altri grandi imprenditori, il Monte ha stretti rapporti di credito - si parla di un'esposizione per 130 milioni di euro con Caltagirone e per 490 con Gnutti - ed è evidente che ognuno vigila sui propri affari e su quelli in comune con il Monte: Caltagirone sugli immobili, Gnutti sui massicci investimenti che la banca senese ha fatto proprio nella Hopa.

Sembra poi avviarsi ad una soluzione "tutta italiana" anche la crisi del gruppo Prada, la cui entrata in borsa fu bloccata, a fine 2001, dall'attentato delle Twin Towers. Risale a quel tempo, infatti, la stipula della maxi-obbligazione da 700 milioni con scadenza a luglio 2005 - un impegno preso in previsione di un'entrata in borsa in tempi brevi mai avvenuta e che legava il *luxury group* del patròn Patrizio Bertelli a Deutsche Bank, BNP-Paribas e Barclays. Ora, una cordata di istituti bancari nostrani - tra cui Banca Intesa, Unicredit, Bipielle e BPU-Centrobanca - hanno fornito le controgaranzie necessarie a Bertelli per svincolarsi dalla situazione in cui si era messo, ottenendo in cambio il 60% di Prada (quando il contratto precedente esponeva il gruppo solo per il 40%).

Questa volta, insomma, potrebbero essere le banche ad andare in fabbrica - o quanto meno a controllarne il consiglio d'amministrazione - anche se Bertelli si dice soddisfatto dell'attuale andamento dell'*holding* e assicura l'attesa entrata in borsa per il primo semestre 2005.

Uno dei dettagli persi lungo la strada, in tutto questo, è come sia possibile non soltanto monitorare, ma gestire questo tipo di processi più o meno "sotterranei" di reciproche acquisizioni - istituti bancari che controllano il sistema industriale e imprenditori che entrano pesantemente nei consigli di amministrazione delle banche.

Connubi "contro natura", che spesso partoriscono mostri, di cui poi nessuno si assume la paternità.

Lo stesso ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha parlato di "crescenti ipotesi di conflitto d'interessi", e anche se al tempo si riferiva al caso Parmalat-Capitalia, è evidente che la questione coinvolge anche tutti gli altri casi e gli altri attori.

Se si trattasse della solita commedia all'italiana, non ci resterebbe che allargare le braccia e sorridere rassegnati.

Ma, purtroppo, non di rado si arriva al dramma o ad autentiche tragedie per l'economia

Enrico Gavarini
Segretario Nazionale Fabi

nazionale, per i risparmiatori e per i lavoratori coinvolti

Pochi si illudano che quello di Calisto Tanzi sia un caso isolato.

Non vogliamo paragonare le intenzioni di quest'ultimo alle attività della nuova leva imprenditoriale, ma resta vero il fatto che possiamo osservare sempre più imprenditori che si comportano come banche e banche che si muovono come imprenditori.

Senza che ci sia né un organo di controllo competente, né una legislazione capace di affrontare l'assoluta deregolamentazione dei mercati finanziari. •

[Cronache Sindacali]

Rinnovo CCNL

“I contenuti normativi sono strettamente congiunti a quelli economici”

Importante presa di posizione del Comitato Direttivo Centrale

Il Comitato Direttivo Centrale, dopo aver ascoltato la relazione della Segreteria Nazionale, **l'approva e ne condivide i contenuti e le prospettive.**

In particolare il C.D.C., per quanto attiene al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del credito, **ribadisce l'attualità e la coerenza delle proposte** presentate dalla FABI - unitamente a Dircredito e Sinfub - alla controparte, anche alla luce dei recenti fatti che hanno visto compromesso il rapporto fiduciario fra Banche e utenti.

A tale proposito va sottolineato che i contenuti **normativi sono strettamente congiunti, oggi come non mai, a quelli economici.** Se da un lato, inoltre, **occorre definire con chiarezza la "responsabilità sociale dell'impresa"**, appare del tutto **ingiustificato il tentativo dei banchieri fortemente orientato a comprimere le retribuzioni e, nel contempo, ad introdurre ulteriori forme di flessibilità, tali da sconfinare in una evidente precarietà del rapporto di lavoro.**

Sul piano dei rapporti unitari - pur rimarcando il permanere della separazione tra Organizzazioni sindacali - **resta inalterata l'intenzione della FABI di ricercare l'unità tra le sigle, poiché obiettivo utile al superiore interesse dei lavoratori.**

Il C.D.C., infine, sottolinea con soddisfazione **l'ottimo stato di salute dell'Organizzazione tutta**, la quale continua a registrare una evoluzione positiva - sia in termini numerici, sia qualitativi - dei propri livelli di rappresentatività. •



Cristina Attuati,
Segretario
Generale
Aggiunto FABI

(Foto di
Lodovico
Antonini)

ERRATA CORRIGE

Nel numero 3/2004 a pag. 9 abbiamo pubblicato l'elenco dei Collegli facenti parte del Coordinamento Nazionale delle BCC. Nei dati trasmessici, per un errore, è stato omesso il nominativo della sig.ra Gloria Abbà del SAB di Cuneo che, invece, risulta tra gli eletti. Analoga svista sul numero 4/2004 a pag. 9 dove, nell'elenco dei componenti il nuovo Coordinamento Nazionale Giovani, Spanu Alessandro è stato attribuito erroneamente al Sab di Alessandria mentre appartiene al Sab di Sassari.

Ce ne scusiamo con i Dirigenti coinvolti e con i Lettori.
La Redazione

[Andante con Brio]



SINDACATO FABI

MILANO
BRESCIA
CATANIA
FROSINONE

BANCA

BIPOP CARIRE
BANCO DI BRESCIA
CREDITO SICILIANO
BANCA DI ROMA

**UNITÀ
PRODUTTIVA**

MILANO
CONCESIO
CATANIA
ALATRI

DIRIGENTE

Giuseppe Ria
Laura Beccalossi
Antonino Iuculano
Antonio Prata

[Contrattualistica]

Segreteria Provinciale Fabi Varese

RINNOVO C.C.N.L. ABI
TABELLA INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE (I.V.C.)
(ex Art. 7 CCNL 11.7.1999)

IMPORTO MENSILE (_) - decorrenza 1 aprile 2004 (*)**

INQUADRAMENTI	STIPENDIO	SVILUPPO CALCOLO			IMPORTO
	(1)	(2)	(3)	(4)	MENSILE I.V.C. (5)
Q.D. 4° livello (**)	3.330,04	79%	2.630,73	0,51%	13,42
Q.D. 3° livello (*)	2.793,46	79%	2.206,83	0,51%	11,25
Q.D. 2° livello	2.473,13	89%	2.201,09	0,51%	11,23
Q.D. 1° livello	2.325,66	89%	2.069,84	0,51%	10,56
3° area / 4° livello	2.061,99	88%	1.814,55	0,51%	9,25
3° area / 3° livello	1.918,79	88%	1.688,54	0,51%	8,61
3° area / 2° livello	1.818,55	88%	1.600,32	0,51%	8,16
3° area / 1° livello	1.718,32	88%	1.512,12	0,51%	7,71
2° area / 3° livello	1.618,08	88%	1.423,91	0,51%	7,26
2° area / 2° livello	1.575,12	88%	1.386,11	0,51%	7,07
2° area / 1° livello	1.532,17	88%	1.348,31	0,51%	6,88
1° area / Guardie nott.	1.458,28	88%	1.283,29	0,51%	6,54
1° area	1.431,93	88%	1.260,10	0,51%	6,43

IMPORTO MENSILE (_) - decorrenza 1 Luglio 2004

INQUADRAMENTI	STIPENDIO	SVILUPPO CALCOLO			IMPORTO
	(1)	(2)	(3)	(4)	MENSILE I.V.C. (5)
Q.D. 4° livello (**)	3.330,04	79%	2.630,73	0,85%	22,36
Q.D. 3° livello (*)	2.793,46	79%	2.206,83	0,85%	18,76
Q.D. 2° livello	2.473,13	89%	2.201,09	0,85%	18,71
Q.D. 1° livello	2.325,66	89%	2.069,84	0,85%	17,59
3° area / 4° livello	2.061,99	88%	1.814,55	0,85%	15,42
3° area / 3° livello	1.918,79	88%	1.688,54	0,85%	14,35
3° area / 2° livello	1.818,55	88%	1.600,32	0,85%	13,60
3° area / 1° livello	1.718,32	88%	1.512,12	0,85%	12,85
2° area / 3° livello	1.618,08	88%	1.423,91	0,85%	12,10
2° area / 2° livello	1.575,12	88%	1.386,11	0,85%	11,78
2° area / 1° livello	1.532,17	88%	1.348,31	0,85%	11,46
1° area / Guardie nott.	1.458,28	88%	1.283,29	0,85%	10,91
1° area	1.431,93	88%	1.260,10	0,85%	10,71

NOTE

- (1)** Stipendio come da CCNL, all'1.8.2003
 - (2)** Percentuale dello "stipendio" che viene considerata come "base di calcolo" per la successiva determinazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale
 - (3)** (= Importo colonna 1 x percentuale colonna 2) "Base di calcolo" per la determinazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale
 - (4)** Percentuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata per il 2004 (1,7%)
 - (5)** (= Importo colonna 3 x percentuale colonna 4) Importo mensile "Indennità di Vacanza Contrattuale"
- (***)** il primo pagamento è stato effettuato con la retribuzione di Maggio 2004

ed è comprensivo dell'arretrato relativo al mese di Aprile

()** L'importo mensile dell' I.V.C., per i Quadri Direttivi di 4° Livello, sarà incrementato del 50% del tasso di inflazione programmata (pari allo 0,85%) applicato anche sull'87% dell' "ad personam" risultante dal passaggio aziendale dai Funzionari ai Quadri Direttivi

(*) L'importo mensile dell' I.V.C., per i Quadri Direttivi di 3° Livello, sarà incrementato del 50% del tasso di inflazione programmata (pari allo 0,85%) applicato anche sull'79% dell' "ad personam" risultante dal passaggio aziendale dai Funzionari ai Quadri Direttivi

L'I.V.C. non sarà più erogata dalla decorrenza del futuro Accordo di Rinnovo del C.C.N.L. .

[Schede da conservare]

di **Grazia Sanfilippo**

(con la supervisione del Dipartimento Organizzazione)

LE PAROLE del contratto

DIZIONARIO PER L'USO n.9

"BANCA CACA RICA OCA " ...

No, non siamo impazziti. È solo per introdurre la settima lettera del nostro Dizionario che abbiamo deciso di rivolgere un invito a giocare un po' con le parole.

Memori di quella lingua inventata, il "gaca rica balca dica" di cui parla Giampaolo Dossena nel suo *Dizionario dei giochi con le parole*, vorremmo infatti sapere in quanti ("bancari", ovviamente!) riusciranno a decrittare questa strana e prosaicissima parola - "banca caca rica oca" -, svelando il piccolo trucco linguistico da cui nasce.

La soluzione del gioco... alla prossima puntata, sperando che siano in molti a contraddire quella "Serietà, giacca e cravatta, pochi grilli per la testa, nessun giochino o trastullo. In una parola credito" che, a detta di un altro sapiente giocatore di parole (Stefano Bartezzaghi, nel suo *Anno Sabbatico*), sarebbe tipica dei rappresentanti di quella "concezione" del lavoro chiamata "bancaria".

E mentre lasciamo che Bartezzaghi divaghi piacevolmente, scambiando il Ponte dei Maschi sulla Senna con il Monte dei Paschi in quel di Siena, ricordiamo che anche nel codice alfabetico internazionale la lettera "G" contiene un richiamo indiretto al gioco, essendo identificata dalla parola "golf", che, come ogni sport, dovrebbe evocare intenti ludici oltre che agonistici.

Qualunque sia il gioco prescelto, il divertirsi giocando resta, infatti, una delle poche libertà perenni concesse al nostro spirito.

Per quanto riguarda la lettera fantasma, ovvero quella "H" assente da questo Dizionario, ricordiamo solo - per dovere di cronaca - che nel codice alfabetico internazionale essa è individuata dalla parola "hotel", mentre le successive lettere "I" e "J" si riconoscono rispettivamente attraverso le parole "India" e "Juliett".

E adesso torniamo alle cose serie.

DIZIONARIO PER L'USO

Dizionario per l'uso

Da Garanzie volte alla sicurezza del lavoro a Job sharing

- | | |
|------------|---|
| G/1 | Garanzie volte alla sicurezza del lavoro |
| G/2 | Gestione valori |
| G/3 | Giorni festivi e semifestivi |
| G/4 | Giudizio professionale |
| G/5 | Giusta causa |
| G/6 | Giustificato motivo |
| G/7 | Gratifica natalizia o tredicesima mensilità |
| G/8 | Gravidanza e puerperio |
| G/9 | Guardiania |
| | *** |
| I/1 | Indennità |
| I/2 | Informativa sindacale |
| I/3 | Infortunio |
| I/4 | Inquadramento |
| I/5 | Intervallo |
| | *** |
| J/1 | Job sharing |

G/1 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro

Quella delle garanzie per la sicurezza del lavoro costituisce una delle tre materie affidate alla Contrattazione integrativa aziendale (vd. il nostro Dizionario alla lettera **C/16** - Contrattazione integrativa aziendale).

G/2 Gestione valori

Argomento da ricondurre alla trattazione (lettera **C/2** - Cassa) del servizio di cassa e gestione valori.

G/3 Giorni festivi e semifestivi

Anche qui un rimando ad una lettera già trattata, ovvero la **F/3** - Festività civili e semifestività.

G/4 Giudizio professionale

Il giudizio o valutazione professionale si basa su diversi elementi. Secondo l'art. 56 del C.C.N.L. essi sono: le competenze professionali, i precedenti professionali, la padronanza del ruolo, le attitudini e le potenzialità professionali, le prestazioni.

Ognuno di questi elementi si fonda sui contenuti determinati da ogni azienda, in relazione alla propria organizzazione, per specifiche figure professionali e sulla base dei propri obiettivi strategici.



Il successivo art. 57 stabilisce poi che il giudizio, attribuito annualmente ed accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato al lavoratore per iscritto entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Se il lavoratore si assenta dal servizio (per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare) per un lasso di tempo tale da non consentire all'azienda una sua idonea valutazione professionale, occorrerà fare riferimento - per tutto ciò che attiene agli automatismi, al premio aziendale e all'ex premio di rendimento - all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.

Quando il giudizio complessivo è negativo non vengono erogati né il premio aziendale né l'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

In caso di giudizio negativo, il lavoratore potrà chiedere ed ottenere il cambio di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

Il lavoratore che non ritiene equo il giudizio attribuitogli (in quanto non rispondente alla prestazione da lui resa) può presentare ricorso

alla Direzione aziendale entro 15 giorni dalla comunicazione scritta.

La procedura prevede che l'azienda, una volta sentito il lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunichi le sue determinazioni nei successivi 60 giorni.

Il lavoratore può comunque farsi assistere, in tutte le fasi, da un dirigente sindacale (ovviamente di una delle organizzazioni che abbiano preso parte alla stipula del Contratto), a cui conferirà mandato.

G/5 Giusta causa

La "giusta causa" - regolata dall'art. 2119 del Codice civile - è una delle 7 cause di risoluzione del rapporto di lavoro indicate dal Contratto (si veda, in proposito, l'art. 61 nonché il Dizionario alla lettera **C/4** - Cessazione del rapporto di lavoro).

Ad essa possono appellarsi, per chiedere ed ottenere l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, sia il lavoratore che l'azienda.

G/6 Giustificato motivo

È un'altra delle 7 cause di cessazione del rapporto di lavoro. Può essere invocata solo dall'azienda, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 del 15/7/66, già richiamato nella lettera **C/4** del presente Dizionario.

G/7 Gratifica natalizia o tredicesima mensilità

La gratifica natalizia viene pagata ogni anno entro il 20 dicembre. Nel calcolo entrano tutte le voci di trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mesi.

Quando il lavoro inizia o cessa in corso d'anno, la tredicesima spetta in misura proporzionale ai mesi di servizio effettivamente prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione. Inoltre, se il lavoratore è assente dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratifica natalizia spetta solo nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato eventualmente corrisposto il trattamento economico.



G/8 Gravidanza e puerperio

La lavoratrice in congedo per gravidanza e puerperio ha diritto, a norma dell'art. 50 del C.C.N.L., a 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro interamente retribuita (si veda, in proposito, il Dizionario alla lettera **A/23** - Astensione obbligatoria dal lavoro: congedi di maternità e/o paternità).

Se durante il periodo di assenza per maternità sono intervenuti mutamenti organizzativi o sono state realizzate in azienda nuove attività, la lavoratrice ha diritto - quando rientra in servizio - ad un aggiornamento professionale che ne faciliti il reinserimento.

G/9 Guardiania

Vedi lettera **C/29** (Custodia - Personale di vigilanza e custodia).

I/1 Indennità

Diverse sono le indennità riconosciute dall'azienda ai lavoratori in relazione a particolari oneri o disagi da essi sostenuti nell'esercizio delle loro mansioni.

Ricordiamo innanzitutto le cosiddette "indennità modali", richiamate dall'art. 41 del C.C.N.L., ovvero:

- 1) Indennità di rischio:** spetta al personale incaricato del servizio di cassa e della custodia dei pegni (vd. lettera C/2 - Cassa);
- 2) Indennità per lavoro svolto in locali sotterranei,** ovvero in locali situati in prevalenza (e cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale: spetta sia al personale appartenente alle aree professionali che ai quadri direttivi;
- 3) Concorso spese tramviarie:** spetta mensilmente a tutto il personale - esclusi i quadri direttivi di 3° e 4° livello - che presta servizio in centri con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Sono previste poi le seguenti altre indennità:

- 4) Indennità di turno diurno:** ai sensi degli artt. 86 e 87 del C.C.N.L. spetta - per ciascun giorno in cui effettui tale orario - al personale appartenente alle aree professionali nel caso in cui l'orario giornaliero termini oltre le 19,15 (oppure oltre le 19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L., e cioè: attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring, credito al consumo, gestione di carte di credito e debito, centri servizi, limitatamente ad alcune attività, e gestione amministrativa degli immobili d'uso).

Ricordiamo che per turni si intendono quelle articolazioni di orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard (7,00 - 19,30 ; orario standard: 8,00 - 17,45). Si veda, in proposito, anche la lettera **F/2** - Flessibilità.

- 5) Indennità giornaliera oltre le ore 18,15:** ai sensi dell'art. 86 del C.C.N.L. spetta - per ciascun giorno in cui effettui tale orario - al personale appartenente alle aree professionali il cui lavoro giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15 (19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni).

- 6) Indennità di turno notturno:** ai sensi degli artt. 71 e 87 del C.C.N.L. spetta - per ciascuna notte in cui lo effettui - al personale appartenente sia alle aree professionali che ai quadri direttivi la cui attività lavorativa sia resa fra le ore 22,00 e le ore 6,00. L'indennità viene erogata in misura intera se il lavoro, in tale fascia oraria, è durato oltre 2 ore.

Se invece la prestazione notturna non ha superato le 2 ore, l'indennità viene erogata per metà.

- 7) Indennità per vigilanza notturna:** ai sensi dell'art. 76 del C.C.N.L. spetta mensilmente al personale appartenente alla 1ª area professionale addetto alla guardiania notturna.

Secondo quanto previsto poi dagli artt. 77 e 96, essa può inoltre essere corrisposta al personale appartenente alla 2ª area professionale, 1° livello retributivo, addetto a mansioni di commesso quando esso venga adibito alla vigilanza notturna in sostituzione provvisoria degli addetti al servizio assenti per riposo settimanale, ferie, malattia o leva militare (in questi ultimi due casi, limitatamente ai primi 3 mesi di assenza).



- 8) Indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle succursali presso località turistiche o centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini:** spetta sia al personale appartenente alle aree professionali che ai quadri direttivi, esclusi quelli di 3° e 4° livello.

N.B. - Le misure delle indennità di cui al punto 1) sono riportate nell'allegato 5 del Contratto. Quelle di cui ai punti 2), 4), 5), 6), 7) e 8) nell'allegato 3. Quelle di cui al punto 3) nell'allegato 4.

- 9) Indennità di reperibilità:** spetta, secondo l'art. 32 del C.C.N.L., a chi - appartenente alle aree professionali e ai primi due livelli dei quadri direttivi - svolge particolari servizi per i quali l'azienda preveda la reperibilità. È, per esempio, il caso del personale addetto all'estrazione dei valori, oppure ai sistemi di sicurezza, al presidio di impianti tecnologici, ai servizi automatizzati per l'utenza.

- 10) Indennità per intervento:** spetta - secondo quanto previsto dallo stesso art. 32 (che riporta anche le misure dell'indennità stessa per ogni intervento effettuato) - ai quadri direttivi di 3° e 4° livello ai quali l'azienda richieda, quando non sono in servizio, di intervenire presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza.

Tra le **indennità** è da includere anche quella **per il mancato preavviso**, dovuta - ai sensi dell'art. 63 del Contratto - in caso di risoluzione del rapporto di lavoro sia su iniziativa dell'azienda per giustificato motivo, sia su iniziativa del lavoratore per giusta causa (vedi anche lettera **D/5** - Dimissioni).

Quanto all'**indennità di vacanza contrattuale** (art. 7 del C.C.N.L.), essa rappresenta un elemento provvisorio della retribuzione, commisurato al tasso di inflazione programmato, riconosciuto ai lavoratori dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto.

Ricordiamo, infine, incidentalmente, che a partire dal 1° gennaio 2000 sono confluite nella voce stipendio alcune delle indennità previste dai precedenti Contratti ABI ed ACRI del 1994 e 1995, ovvero:

- Indennità di ex scala mobile, indennità di mensa, indennità direttiva o di funzione, indennità di rappresentanza, indennità di carica, relativamente ai quadri direttivi.
- Indennità di ex scala mobile, indennità di mensa, indennità di carica, relativamente alle aree professionali.

I/2 Informativa sindacale

È la comunicazione dovuta dall'azienda agli organismi sindacali in numerose circostanze, per consentire agli stessi l'esercizio delle loro facoltà di verifica, controllo, valutazione ed eventuale intervento.

È contrattualmente prevista nei seguenti casi:

- a) distacco di gruppi di lavoratori (art. 15);
- b) appalti di opere e servizi o di attività complementari e/o accessorie ad imprese o enti esterni all'area contrattuale (art. 16);
- c) tensioni occupazionali, anche conseguenti a riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, comprese le fusioni (artt. 14, 17, 18);
- d) articolazione dell'orario di lavoro e di sportello (artt. 19, 88) e adozione dei turni in casi diversi da quelli previsti dall'art. 87;
- e) applicazione dell'orario multiperiodale, cioè distribuzione, in determinati periodi dell'anno, dell'orario settimanale in periodi di maggiore o minore lavoro rispetto agli standard contrattuali (art. 90);
- f) adozione di nuove flessibilità nell'utilizzo del personale e rimozione di normative obsolete (art. 21);
- g) formazione professionale, per gli aspetti attinenti ai programmi, ai criteri, alle finalità, ai tempi e alle modalità dei corsi (art. 54);
- h) lavoro straordinario, per la rilevazione del numero complessivo di ore mensilmente effettuate (art. 91);
- i) part-time, per la individuazione delle posizioni di lavoro escluse dal rapporto a tempo parziale (art. 26);
- j) determinazione del sistema incentivante e dei relativi obiettivi (art. 43);
- k) indirizzi, principi e criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la sua valutazione (art. 58);
- l) previsione di nuovi percorsi professionali per la formazione di figure ritenute strategiche ai fini aziendali (art. 55).

A parte i casi di cui sopra, l'azienda, su richiesta anche di un solo sindacato, fornisce annualmente un'informativa completa su un'ampia serie di argomenti, dettagliatamente elencati dall'art. 10 del C.C.N.L.

Sempre su iniziativa delle organizzazioni sindacali, hanno luogo, inoltre, entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa, degli incontri semestrali, nel corso dei quali vengono prospettati problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dei luoghi di lavoro e alla tutela fisica dei lavoratori.



I/3 Infortunio

Per il periodo di assenza massima consentita in caso di infortunio, si veda il Dizionario alla lettera **A/22** - Assenza massima per malattia.

Qui ricordiamo solo che in caso di infortunio sul lavoro l'azienda detrae, dal trattamento economico dovuto al lavoratore, tutte le somme che egli ha diritto a riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore.

I/4 Inquadramento

Il tema degli inquadramenti è stato già ampiamente trattato alle seguenti voci: lettera A/19 - Assegnazione a mansioni superiori (con specifica delle diverse fattispecie inerenti ai quadri direttivi e alle aree professionali), e lettera F/9 - Fungibilità.

I/5 Intervallo

È la pausa di lavoro, pari ad un'ora, che spetta al personale per la colazione.

L'intervallo (che non compete nei giorni semifestivi) viene di norma attuato tra le ore 13,25 e le ore 14,45, ferma restando la possibilità (motivata da ben precise circostanze ed esigenze) di consentirne l'effettuazione in una diversa fascia oraria, compresa tra le 12,00 e le 14,40.

D'intesa con i sindacati, l'azienda può inoltre ridurre o protrarre la durata dell'intervallo, rispettivamente fino a mezz'ora e fino a due ore.

J/1 Job sharing

Termine inglese che troviamo all'art. 17 del C.C.N.L., citato tra gli strumenti cui è possibile fare ricorso quando si verificano tensioni occupazionali, scaturite anche da eventuali processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, per non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in azienda.

Nel *job sharing* (*job* = "lavoro" e *sharing*, derivato da *to share* = "dividere") lo svolgimento del lavoro in un certo orario è affidato in condivisione a due o più lavoratori, lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro.

Un lavoro che richiederebbe un impegno a tempo pieno viene così diviso fra più persone impiegate con orario ridotto. •



Diritto del Lavoro

di **Sofia Cecconi** Consulente Legale Fabi

Novità
GIURISPRUDENZIALI

LAVORO STRAORDINARIO E DIRITTI DI INFORMATIVA SINDACALE

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 17 aprile 2004, n. 7347

Costituisce comportamento antisindacale la violazione, da parte del datore di lavoro, di diritti di informazione riconosciuti al Sindacato dalla contrattazione collettiva, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno natura preventiva (Nella fattispecie, infatti, si trattava dell'informazione dovuta per il caso di lavoro straordinario che, pur non avendo natura preventiva, è tuttavia funzionale a far conoscere al Sindacato la situazione dei carichi di lavoro in azienda).



NOTA

La sentenza in commento affronta il caso della mancata comunicazione – il cui diritto scaturisce dalla disciplina pattizia – da parte di un'azienda di credito al sindacato dei dati relativi al numero di ore di lavoro straordinario svolto presso ciascun ufficio.

Il Giudice, sia nella fase cautelare che nel successivo giudizio di opposizione, aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dalla banca; il medesimo Giudice, dunque,

aveva ordinato al datore di lavoro di trasmettere alle organizzazioni sindacali le dovute comunicazioni mensili e di contenere inoltre lo straordinario nei limiti previsti dal contratto collettivo.

Successivamente, in grado di Appello, il Tribunale aveva del tutto riformato la decisione, ritenendo che non si ravvisassero gli estremi dell'antisindacalità, giacché l'obbligo della comunicazione non era contenuto nella "parte" contrattuale dedicata alle "relazioni sindacali" e non si trattava di una informativa preventiva; con riferimento al superamento del limite contrattuale del ricorso allo straordinario, inoltre, il Tribunale precisava che, trattandosi di violazione di un diritto individuale del lavoratore, lo stesso non poteva rientrare nelle ipotesi giustiziabili con l'azione per condotta antisindacale.

La decisione della Corte di Cassazione, invece, accoglie ora le ragioni del sindacato e dichiara nuovamente come antisindacale la violazione da parte del datore di lavoro del diritto di informazione sulle prestazioni di lavoro straordinario, indipendentemente dalla collocazione della disciplina nel contesto pattizio e della natura "ex post" della stessa.

L'informativa in questione, infatti, è idonea a far conoscere al sindacato la reale situazione interna all'azienda ed è, pertanto, utile ad orientare i comportamenti del medesimo, onde ostacolare la sistematica violazione del "monte ore" di lavoro straordinario da parte della banca e tutelare così il diritto dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza, altrimenti leso da eccessivi carichi e ritmi lavorativi.

Si segnala, fra l'altro, che la giurisprudenza ha ritenuto non esonerato il datore di lavoro rispetto a tali obblighi di informativa anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla privacy (l. n. 675 del 1996), trattandosi di una comunicazione che inerisce a diritti sottratti alla disponibilità del singolo, in quanto posti a vantaggio ed a tutela della collettività dei dipendenti (v. in tal senso Trib. Torino, 23 luglio 1999).

In conclusione, dunque, l'esigenza della banca di far effettuare lavoro straordinario ai propri dipendenti non può prescindere dai diritti di informativa sindacale, pena l'illegittimità del comportamento. •

Risposte
AI QUESITI

I DIRITTI DEL LAVORATORE "CEDUTO" NEL TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA

Da qualche mese - secondo voci "di corridoio" suffragate da recenti notizie emerse sulla stampa locale - la banca presso cui lavoro ha avviato delle trattative per cedere un ramo d'azienda ad un'altra banca. Tale situazione mi preoccupa particolarmente poiché provengo da un'altra

esperienza lavorativa, (...), che ho abbandonato nella prospettiva professionale e di carriera offertami dall'attuale istituto di credito.(...). A questo punto vorrei sapere, qualora venissi coinvolto nella cessione, i possibili riflessi economici e normativi di tale operazione sul mio rapporto di lavoro.

(lettera firmata)



Il quesito posto, che per ragioni editoriali di brevità è stato ridotto a poche righe è particolarmente complesso e meriterebbe una analisi più approfondita, a fronte di maggiori elementi che potrebbero essere forniti.

La situazione tuttavia è piuttosto interessante e si presta ad alcune considerazioni di carattere generale che possono offrire al richiedente un'utile bussola per orientarsi nella soluzione

del suo problema.

Innanzitutto, con riferimento alla posizione del lavoratore all'interno della Banca, anche ai fini della valutazione del coinvolgimento o meno nell'operazione societaria in questione, occorre sottolineare che il trasferimento di ramo d'azienda ha subito modifiche sostanziali a seguito del d.lgs. n. 276 del 2003 (cosiddetta riforma BIAGI). Tale decreto, infatti, ha soppresso il requisito della preesistenza del ramo d'azienda, per cui è consentito a cedente e cessionario identificare l'articolazione aziendale autonoma che costituisce il ramo d'azienda, "al momento del suo trasferimento", dovendo comunque esistere la caratteristica di autonomia della porzione aziendale ceduta.

Riguardo poi ai diritti individuali del lavoratore, come è noto, l'art. 2112 c.c. prevede la continuità del vincolo che prosegue, dunque, senza soluzione di continuità, con l'azienda cessionaria, la quale - fra l'altro - è tenuta ad applicare ai lavoratori "i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario".

Di norma, tuttavia, il regime pattizio applicabile ai dipendenti ceduti viene regolamentato dal c.d. accordo di armonizzazione che, come dice la parola stessa, tende ad uniformare i regimi convenzionali applicati presso la banca cessionaria, anche al fine di non creare irragionevoli disparità di trattamento fra lavoratori che si trovano ad operare nella medesima realtà produttiva.

È evidente, tuttavia, che i trattamenti economici preesistenti sopravvivono all'armonizzazione, anche attraverso il riconoscimento di assegni ad personam, normalmente riassorbibili, salvo che non vi siano specifiche disposizioni contrarie nel contratto individuale.

Da un diverso angolo visuale, però, un simile mutamento di proprietà aziendale potrebbe irrimediabilmente compromettere le prospettive di carriera del lavoratore in questione. Per cui si segnala che la legge, qualora le condizioni di lavoro subiscano sostanziali modifiche in seguito al trasferimento, consente al prestatore di rassegnare le dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento motivandole "per giusta causa", al fine di beneficiare dell'esonero rispetto all'obbligo del preavviso e, anzi, consentendo al medesimo di conseguire il diritto al pagamento di una somma pari all'indennità di mancato preavviso. •

[Stato sociale]

a cura dell'Esecutivo Nazionale FABIPensionati

Erogazione dell'assegno per il secondo figlio

I QUESITI PIÙ RICORRENTI
Ministero del Welfare - News Famiglia
Bonus per il secondo figlio - ex art.21- DL.n.269/03.



Si elencano di seguito i quesiti più ricorrenti in materia di erogazione dell'assegno per il secondo figlio, ex legge n.269/03 – art.21- con le relative risposte, messe a punto dalla Direzione Generale Tematiche Familiari – Servizio Famiglia – con funzionari dell'Ufficio Legislativo, della Direzione Generale Comunicazione e del Centro di Contatto di questa Amministrazione nonché dell'INPS e dell'ANCI.

1. Se la madre muore al momento del parto, si ritiene che l'assegno possa essere erogato, in sua vece, al padre, previa verifica dei requisiti in capo alla madre (cittadinanza italiana o comunitaria e due figli).

2. Se il bambino è riconosciuto solo dal padre, l'assegno non può essere erogato; infatti il diritto alla concessione dell'assegno è in capo alla madre e se la stessa non ne è titolare, non può trasferirlo al padre;

3. Se la madre è minorenni e non può riconoscere il bambino, previa verifica del possesso dei requisiti in capo alla madre, l'assegno può essere erogato al padre, se ha riconosciuto il bambino e lo ha iscritto nel proprio nucleo anagrafico.

4. Se la madre ha avuto un figlio nato vivo, ma deceduto poco dopo la nascita, si ritiene che l'assegno debba essere erogato, poiché, nella fattispecie, è predisposto l'atto di nascita e viene effettuata l'iscrizione all'anagrafe del bambino.

5. Se il bambino nasce morto, a seguito di interruzione di gravidanza dopo il compimento della 28ª settimana, non sembra che l'assegno possa essere erogato alla madre, in quanto in questi casi, si forma l'atto di nascita, contestualmente all'atto di morte, ma non si procede all'iscrizione anagrafica.

6. In caso di adozione nazionale, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione, ex art. 25 della legge n.184/1983, allo scopo di escludere l'affidamento preadottivo, non contemplato dalla legge in esame.

7. In caso di adozione internazionale, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale italiano, che rende efficace quella del Tribunale straniero, ex legge n.184/1983; anche in questa fattispecie, occorre evitare di ricadere nell'affidamento preadottivo, che non è contemplato dalla legge in esame.

8. Il termine, indicato dalla legge di dieci giorni, per trasmettere i dati anagrafici delle interessate all'INPS, è indicatorio e non perentorio; quando al Comune non risulta l'esistenza di due figli in capo alla richiedente, il termine può essere superato, per poter effettuare le verifiche d'ufficio.

9. Se il primo figlio non risulta alla stato anagrafico, è responsabilità della madre dimostrarne l'esistenza, anche ricorrendo alla autocertificazione.

Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, si ritiene che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o della adozione; a tale proposito, dal 1° maggio 2004, per le cittadine dei seguenti Stati, entrati a far parte della UE: Malta, Cipro, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino, scatterà il diritto all'assegno. •

Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, si ritiene che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o della adozione; a tale proposito, dal 1° maggio 2004, per le cittadine dei seguenti Stati, entrati a far parte della UE: Malta, Cipro, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino, scatterà il diritto all'assegno.

[Pensioni]

a cura dell'Esecutivo Nazionale FABIPensionati

Sentenza Corte Costituzionale "Le pensioni siano adeguate al costo della vita"



Per opportuna conoscenza segnaliamo alle nostre strutture periferiche la recente Sentenza della Corte Costituzionale n.30 - 23/01/2004, relativa all'annoso problema del potere d'acquisto delle pensioni e del loro rapporto con il costo della vita e delle retribuzioni.

La Suprema Corte era stata chiamata a giudicare questioni di legittimità, sollevate dalla Corte dei Conti, circa talune eccezioni di costituzionalità relative a disposizioni di legge, con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

Nelle considerazioni di diritto la Corte, nel ribadire "il principio secondo cui sussiste l'obbligo del legislatore di individuare meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta", ha preso in esame vari provvedimenti legislativi emessi al riguardo negli ultimi anni.

La Corte, nel richiamare le sue precedenti Ordinanze emesse in materia, ha confermato la linea che "impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento

tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita. Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione".

Tuttavia, sulla base di quanto sopra espresso la Corte, purtroppo, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorsi, confermando quindi la validità e l'efficacia delle leggi in vigore.

In particolare:

- Decreto Legislativo n.503/1992 di cui alla Legge Delega 23/10/1992 n.421 (modalità di applicazione annuale della perequazione automatica delle pensioni);
- Legge 27/12/1997, n.449 art.59, comma 4 (abrogazione della cosiddetta clausola oro, agganciamento delle retribuzioni al pari grado in servizio);
- Legge 23/12/1998 n.448 art. 34 (il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica una sola volta in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti percepiti - a.g.o. e fondi integrativi - mediante l'utilizzo del Casellario centrale pensionati presso l'INPS).
- Legge 8/8/1995, n.335 e successive (modalità di calcolo indice Istat).

In conclusione riteniamo che, al di là della negatività della sentenza circa i ricorsi inoltrati, fra cui anche alcuni della nostra Organizzazione, sia importante sottolineare - quanto meno - il punto più significativo contenuto nelle enunciazioni della Corte Costituzionale, riguardante l'esigenza che il legislatore provveda a porre rimedio all'effettivo scostamento che si è venuto a determinare e che si registra tra i trattamenti pensionistici ed il potere d'acquisto degli stessi.

Non v'è dubbio, comunque, che questa linea non può che rappresentare un valido sostegno all'impegno ed all'iniziativa coerente che contraddistingue FABIPENSIONATI a tutela dei pensionati bancari e non, per la difesa del potere d'acquisto delle pensioni. •

[Centro Servizi]

di **Domenico Polimeni**

Costituzione del condominio negli edifici ed obblighi generali dei condòmini



(Foto di L. Antonini)

In precedenti occasioni abbiamo trattato di una delle fondamentali decisioni davanti alle quali si trova l'assemblea dei proprietari nel corso della vita condominiale, vale a dire la scelta di colui che dovrà svolgere il delicato ruolo dell'amministratore. Questo problema si pone teoricamente ogni anno, poiché è d'uso sia trattato ad ogni chiusura di esercizio, ma di solito, salvo particolari difficoltà o dimissioni spontanee dell'amministratore, in queste circostanze si verifica la conferma di quello in carica.

Il caso più importante di nomina dell'amministratore e di avvio della vita condominiale si verifica, invece, all'atto della costituzione del condominio, che da alcuni è stata vista come coincidente con il verbale della prima assemblea condominiale. In realtà il condominio si costituisce in un momento anteriore e senza la necessità di alcun atto costitutivo specifico, precisamente nel momento in cui si passa dalla proprietà di tutto il fabbricato in capo ad un solo soggetto, alla proprietà frazionata fra più soggetti. Ciò si

verifica quando anche un solo appartamento viene alienato ad un proprietario diverso da quello originario ed unico.

Caso tipico è quello in cui il costruttore, che ha realizzato un grande immobile diviso in più appartamenti, inizia a venderli per concludere la propria operazione imprenditoriale. All'atto della prima vendita si instaurerà, quindi, il condominio*.

Questo condominio è retto inizialmente da alcune, ma non tutte, le regole dettate dal Codice Civile. Ad esempio, fin tanto che i condòmini non saranno almeno cinque non vi sarà neppure l'obbligo di nominare un amministratore. Sarà sufficiente l'attività espletata di fatto, normalmente dal costruttore, il quale potrà ovviamente far pesare la propria preponderanza in termini di quote di proprietà rispetto ai pochissimi condòmini intervenuti per primi nella proprietà comune. Allo stesso modo, fin tanto che i condòmini non saranno più di dieci, non sarà necessaria neppure la formazione di un regolamento condominiale.

Su quest'ultimo punto la prassi in realtà è normalmente diversa, poiché di solito il costruttore, o comunque il proprietario originario di tutto il fabbricato, ha l'accortezza di formulare un proprio regolamento condominiale e di farlo accettare a tutti gli acquirenti, partendo da colui che ha acquistato il primo alloggio. Questo regolamento ha la natura del così detto regolamento contrattuale, appunto perché accettato da tutti i primi condòmini fin dai contratti di loro acquisto della proprietà.

Con tale tipo di regolamento normalmente i costruttori riescono a tutelare massimamente la propria posizione di venditori, evitando di lasciare occasioni di contenzioso nei loro confronti da parte dei futuri condòmini. Ad esempio, il regolamento contrattuale contiene spesso molte norme che impongono speciali servitù (di passaggio tubazioni, scarico, passaggio pedonale etc.) a carico delle parti comuni o anche di singoli appartamenti. E' evidente che in tal caso chi acquista l'immobile non avrà poi la possibilità di sgravare la proprietà da questi vincoli, contestandone magari in toto la necessità, né potrà farlo insieme agli altri condòmini per ciò che riguarda le parti comuni. Così ad esempio se una determinata parte del cortile, per quanto comune, resterà vincolata per regolamento a spazio di transito in favore di una determinata autorimessa, non si potrà poi pensare di ripristinare una piena godibilità di quella parte di cortile successivamente, neppure con un'abbondante maggioranza di condòmini favorevoli. Infatti per aversi la modifica del regolamento contrattuale è necessaria l'unanimità, in particolare per ciò che riguarda le sue parti disciplinanti limitazioni e facoltà direttamente incidenti sulle singole proprietà esclusive.

Come abbiamo scritto in precedenti occasioni, il regolamento contrattuale dovrà quindi essere attentamente esaminato ogniqualvolta compreremo un nuovo alloggio, poiché il regolamento può prevedere anche importantissime limitazioni alla facoltà d'uso del nostro immobile esclusivo. Ad esempio, in molti condomini prettamente residenziali, i regolamenti contrattuali si spingono addirittura a vietare l'utilizzo degli appartamenti per attività commerciali e professionali, fin anche a vietare le lezioni occasionali di musica od altre attività similari.

Il regolamento condominiale contrattuale è, quindi, di fondamentale importanza perché può giungere fino a disporre una deroga anche rispetto a molte norme dettate in generale

* dal latino
**cum=con e
dominium=
proprietà.**

1) diritto di
proprietà di
più soggetti
su un
medesimo
bene
2) l'immobile
oggetto
di tale diritto

dal Codice Civile (non tutte naturalmente, perché ne esistono alcune esplicitamente od implicitamente inderogabili, le cosiddette *norme imperative*, che sarebbe qui troppo lungo trattare e la cui valutazione è oggetto di indagine da parte del giurista).

Questo regolamento va poi tenuto ben distinto da quello genericamente inteso come condominiale, che viene esposto di solito nei vani scale e che regola aspetti meno importanti del condominio (come l'orario di gioco in cortile, l'uso di questo per altre attività etc.) e che può essere modificato a maggioranza, con le quote minime richieste dall'articolo 1138 del Codice Civile (mentre come detto la modifica del regolamento contrattuale richiede di regola l'unanimità).

Comunque, nella maggior parte dei casi si diviene condòmini di un fabbricato che è da molto tempo in condominio, che ha già un proprio amministratore e, quindi, propri regolamenti già definiti. Oltre ad assumere le informazioni di cui abbiamo ora parlato, è bene che, quando compriamo un appartamento in condominio, ci attiviamo al più presto per rendere noto il nostro acquisto all'amministratore. È un adempimento che spetta anche al venditore, ma comunque questa informativa è senz'altro utile per noi acquirenti ed è bene muoversi in autonomia, comunicando almeno gli estremi del contratto, il notaio che lo ha rogato ed in particolare la data, anche quella eventualmente diversa in cui siamo venuti in possesso delle chiavi.

Tutto ciò non ci caute - purtroppo - da tutti i possibili inconvenienti, come quello del mancato pagamento delle spese condominiali da parte del venditore per gli anni precedenti. Infatti, il Codice Civile prevede espressamente che il nuovo proprietario risponda per le spese dell'anno in corso e per quello precedente (art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile). Pertanto, se ci saremo comportati accortamente, avremo già preso contatti con l'amministratore ancor prima dell'acquisto, allo scopo appunto di sapere se la persona in trattativa con noi è stato in regola con i pagamenti. A questo scopo, per evitare spiacevoli rifiuti da parte dell'amministratore, basati sulla recente legislazione in materia di dati riservati, avremo anche provveduto a farci rilasciare il consenso scritto del venditore alla raccolta di informazioni sul suo comportamento condominiale (se non avrà nulla da nascondere non negherà di certo il proprio consenso...).

Nulla vieta, naturalmente, di proseguire nell'acquisto anche se scopriamo che il venditore ha qualche piccolo scheletro nell'armadio, ma esserne consapevoli è comunque fondamentale e ci porterà, ad esempio, ad ottenere un opportuno sconto sul prezzo, che potremo destinare a ripianare i debiti pregressi.

È vero che, in caso si sia costretti a pagare spese condominiali relative a periodi del precedente proprietario, è pur sempre possibile rivalersi su di lui. Tuttavia, si sa bene che a volte chi ha venduto si è spogliato dell'unica proprietà immobiliare, per cui resta all'acquirente il rischio di eventuale *incapacità patrimoniale* del debitore, per mancanza di cespiti reddituali aggredibili.

Proprio per questo, gli amministratori di condominio sono soliti agire solo contro il nuovo proprietario, che ha necessariamente, come si suol dire, "beni al sole" (l'appartamento appena acquistato, naturalmente), tralasciando invece il vecchio proprietario. Eppure, contro di lui si potrebbe in teoria procedere per l'intero come nei confronti del nuovo condòmino. •



(Foto di L. Antonini)



Consumi e Simboli

di **Domenico Secondufo**

Docente di Sociologia Generale e di Sociologia dei Processi Culturali
Università di Verona

sex and the spot



(parte prima)

Come tutte le forme di espressione, anche il linguaggio pubblicitario conosce fasi diverse a seconda dei diversi periodi storici, dovendosi ovviamente adattare a quelli che sono i valori e gli elementi dominanti di quel particolare momento storico e sociale, per ottimizzare l'impatto dei messaggi che costruisce.

Se gli anni '80 vennero segnati soprattutto dal richiamo ai buoni sentimenti, come la famiglia del mulino bianco e le atmosfere serene e rassicuranti, oppure dal rampantismo della "Milano da bere"; gli anni '90, memori delle crisi petrolifere, si svilupparono soprattutto attorno alla convenienza ed ai prezzi; pare che, avviandosi verso il nuovo millennio, si sia imposta una sorta di svolta erotica, non tanto perché il ricorso al sesso sia una cosa nuova nella pubblicità, anzi, sotto questo aspetto, lo potremmo scherzosamente definire "l'argomento più antico del mondo"; ma perché il linguaggio si è via via sempre più incrudito ed esplicitato, arrivando a livelli di impatto prima inimmaginabili. Non è però il caso di lasciare la croce soltanto sulle spalle della pubblicità, anche i programmi "normali" della televisione non lesinano certo in anatomia femminile, e persino le copertine di insospettabili settimanali si affidano a procaci signorine per cercare di vendere qualche copia in più. Come dicono sempre i sociologi, il discorso è quindi più largo, ma proprio per evitare il sociologismo, questa volta cercherò di tenerlo stretto e di stare soprattutto dentro al campo della pubblicità, se l'argomento sarà interessante, lo potremmo poi allargare anche ai media in generale.

Partiamo subito da una notazione schietta e sintetica: perché si usa tanto il sesso nella pubblicità? Perché funziona, perché è lo stimolo più semplice e meno costoso per ottenere l'attenzione del consumatore, anche se, come vedremo, le cose sono un po' diverse se parliamo di consumatori o di consumatrici.

Ma perché funziona? Intanto va subito precisato che il sesso è una delle più forti leve psicologiche e motivazionali, secondo soltanto all'istinto di autoconservazione, la sua forza è l'imperativo genetico e di specie legato alla riproduzione, ed essendo un imperativo di specie, ha radici profondissime ed automatiche nella nostra struttura psichica e fisica: basti pensare ai meccanismi ormonali. Naturalmente questo imperativo genetico-naturale viene rielaborato dalla nostra specie a livello culturale e, come vedremo, diversamente dai maschi e dalle femmine. Da un punto di vista generale, potremmo dire che pubblicità e sesso sono già di per sé molto strettamente imparentati, infatti ambedue hanno lo scopo di sedurre e spingere l'altra parte ad un comportamento desiderato: l'accoppiamento da un lato, l'acquisto dall'altro.



Da questo punto di vista, lo spot è il punto di incontro di questa parentela, il

consumatore viene corteggiato e sedotto, ed il sesso è il "naturale" strumento. Quindi, pubblicità ed erotismo sono due parenti che fanno, sostanzialmente, lo stesso lavoro ed è fatale che si incontrino spesso. Ci sono naturalmente molti modi di articolare un messaggio erotico o che comunque si appoggi sulla sessualità, dal semplice ricorso all'anatomia sino alla costruzione di raffinate ed intriganti atmosfere, può quindi diventare interessante chiedersi quali siano i motivi per cui, molto spesso, la formulazione di un messaggio erotico, in pubblicità, si affida più alla macelleria che alla poesia. Da questo punto di vista, la spiegazione più interessante, tra quelle offerte dalla letteratura su questo argomento, è sicuramente quella di tipo socio biologico, che cioè cerca di ritrovare i motivi di queste strategie all'interno delle modalità di azione e dell'uso che, nei millenni, la nostra specie ha strutturato intorno al sesso ed alla riproduzione. Inoltre, questa linea di interpretazione ha anche il pregio di spiegare, in modo molto convincente, la radicale differenza di atteggiamento che verso il messaggio pubblicitario erotico, particolarmente se con largo impiego di anatomia, presentano i maschi e le femmine.

Secondo questa linea di spiegazione, è la differente psico-biologia dei maschi e delle femmine, risultato di millenni di adattamento ai diversi ruoli giocati dai due sessi nel processo riproduttivo, a causare la radicale diversità di percezione del mondo della sessualità, che si riflette anche sulla percezione dei messaggi pubblicitari che sulla sessualità fanno leva. Il desiderio sessuale è una reazione istintiva di tutti gli animali, e rappresenta una risposta alla percezione di un partner con cui sia possibile una strategia riproduttiva, quindi dell'altro sesso, adeguato alle necessità. Ed è il modo in cui la specie cerca di garantire, al di là degli individui, la sua perpetuazione. Se questa adeguatezza viene individuata, la risposta psico-biologica è sicuramente il desiderio e l'eccitazione sessuale. Ed è proprio su questo meccanismo, in larga parte automatico e fisiologico, che fa leva il facile uso del sesso nella pubblicità, ma la parola chiave è proprio "adeguatezza": la socio biologia ci suggerisce una interessante spiegazione, di come questa adeguatezza sia notevolmente diversa per i maschi e per le femmine. In altre parole: ciò che può provocare eccitazione sessuale e che è quindi utile per garantire l'impatto di un messaggio pubblicitario, è decisamente diverso qualora il messaggio sia orientato verso i maschi o verso le femmine.



L'assunto di base è che l'energia che i maschi e le femmine impiegano nel processo riproduttivo sia fortemente sbilanciata: un maschio, dal punto di vista strettamente biologico, impiega nel processo riproduttivo un'energia grandemente inferiore a quella necessaria ad una femmina. La sua migliore strategia è quella del seminatore: fare sesso con il numero maggiore possibile di femmine biologicamente adatte alla riproduzione, maggiore sarà il numero di femmine fecondate, più ampia sarà la sua generazione di prole. Ma chi dovrà portare l'ovulo fecondato alla nascita, ed il bambino all'autonomia adulta? Dal punto di vista strettamente biologico, questo compito è tutto sulle spalle femminili che, quindi, sono costrette ad investire nel processo riproduttivo un'energia infinitamente superiore a quella del maschio. Se si accetta questo presupposto, il resto del ragionamento fila da solo. Per il maschio saranno importanti unicamente le caratteristiche legate alla probabilità che la femmina prescelta possa essere feconda e portare a termine la gravidanza, cioè che sia in buona salute, giovane e fertile. Basterà quindi un'occhiata all'aspetto esteriore per decidere se una femmina è "adeguata", e per far quindi scattare la molla del desiderio sessuale. La nostra specie, secondo la socio biologia, ha quindi programmato i propri maschi per metterli in grado di cogliere a colpo d'occhio l'adeguatezza, soprattutto biologica, delle femmine e tradurre questo in desiderio sessuale; è per questo che i maschi sono attratti soprattutto dai caratteri sessuali secondari visibili nelle femmine, ed è per questo che le femmine si industriano a valorizzarli e metterli in mostra. Non ce ne vogliono quindi le signore, è la natura che ci ha fatto così. Ed è per questo che un messaggio che abbia lo scopo di attrarre l'attenzione dei maschi, può facilmente fare leva sull'anatomia femminile. Naturalmente vi sono molti modi di farlo, raffinati e volgari, originali e banali, ma l'esposizione dell'anatomia femminile, garantisce comunque un gradiente positivo di attenzione da parte dei maschi, anche quando il giudizio successivo sarà poi di tipo negativo. ●

(continua sul n. 6/2004)

(I cartelloni pubblicitari raffigurati in queste pagine sono stati fotografati da L. Antonini)



La Zanzara

di **Pasquino**

LA PUBBLICITÀ VUOLE FARCI credere che...

La famiglia italiana media è costituita dal padre che non raggiunge i 30 anni, la madre ne ha 20 e i figli hanno solo 10 anni in meno di loro, ovviamente tutti sani e bellissimi.

Lei fa la mantenuta, infatti è sempre a casa che sforna torte e biscotti, innaffia le piante oppure si mette in perizoma e si lascia fotografare sul balcone dai vicini e quando ha il ciclo si arrampica sugli alberi oppure si butta col paracadute.

Lui ovviamente è un super manager, lavora 2 h al giorno, va in ufficio in elicottero, e prende sui 20 mila _ al mese per poter mantenere il casolare di campagna, la moglie e i 5 figli.

I figli miracolosamente non litigano mai, vanno bene a scuola, sono ubbidienti e l'unica cosa che chiedono è la loro merendina preferita e l'unica disgrazia che potranno mai combinare è una macchia di cioccolata sulla maglietta (ma a quella ci pensa la nonna).

Si fa sesso ogni giorno in ogni angolo della casa.

Vieri sa cos'è l'ADSL.

Quando ti ammali, se prendi una medicina ti passerà tutto in 30 secondi.

I tuoi colleghi di lavoro sono tutti fotomodelli/e al di sotto dei 30 anni.

Il capo non ti dice niente se ti becca col walkman o se fai disegni in riunione.



Se vi mettete a ballare il tango in mezzo alla strada, non vi prendono per schizofrenici.

Quando fai una passeggiata ti può capitare di incontrare Antonio Banderas o Sean Connery.

Se non hai voglia di cucinare, tuo marito e i tuoi figli si accontentano benissimo di una scatoletta di carne gelatinosa e ti ringraziano pure.

Quando è ora di cena tutta la famiglia si riunisce e fa una danza rituale con un camaleonte.

Quando litighi col tuo ragazzo, fuori dalla porta ce n'è un altro pronto a consolarti.

Le donne semplicemente adorano avere il ciclo e ti raccontano tutte contente com'è bello avere _ m di cotone in mezzo alle gambe.

I neonati non sporcano mai i pannolini e la prima cosa che imparano è cambiarsi da soli. Se fanno pipì, esce uno strano ed asettico liquido blu...

Del Piero ha confidenza con gli uccellini (no, forse questa è vera...)

Non c'è mai traffico e tutte le strade passano per vallate stupende dove ci sei solo tu!

Tua nonna fa yoga, ginnastica artistica, ti porta



ai concerti, ti dà il numero di telefono del cantante e corre a portarti i vestiti perché tu, povera nipotina, hai voluto fare il bagno nuda.

Giochi a basket e sei contento di stare a perdere... Tanto pensi alla tua macchina nuova. Che è una Fiat...

Tu vai in giro e tutti ti ringraziano per aver fatto la spesa! ●





Altroturismo

di **Arturo**

24 ore su Bolzano

1 LEICA, 17 FOTOGRAFI, UNA CITTÀ

Gianni Berengo



Come rubare l'anima di una città in ventiquattro ore? Come coglierne i diversi aspetti, le differenze, le contraddizioni che la distinguono, correndo da una parte all'altra del tessuto urbano, i mercati, i luoghi di appuntamento e i ritrovi, i momenti di svago e di riflessione, i luoghi della cultura, le processioni religiose e quant'altro forma

quell'insieme di persone e rapporti che in un agglomerato di case e palazzi, in un determinato contesto geografico forma un'entità chiamata, appunto, "città"?

E tutto questo in 24 ore, un arco di tempo brevissimo. Questa è la sfida che il Gruppo Fotografico Leica ha raccolto su invito dell'Assessorato alla Cultura del

Comune di Bolzano. Una sfida, tra la città e 17 fotografi, svoltasi in un caldo, torrido giorno dell'estate del 2003. Accompagnati da alcuni abitanti della città, si sono mossi nel caotico traffico di un sabato estivo. Ma alcuni si sono mossi da soli, un po' alla cieca, fidando nell'istinto, nel fiuto di cacciatore di immagini.



Immagini rubate, attimi colti al volo da un occhio indiscreto. Ma anche personaggi messi in posa nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane. L'architettura razionalista del ventennio, la vecchia anima medievale e barocca, la sua vocazione mercantile, la sua realtà multietnica arricchita dalle nuove immigrazioni, le tradizioni radicate e il forte sentimento religioso.

Mario Lasalandra



Luci, ombre, riflessi, personaggi che si incontrano e si perdono, sfuggenti come può essere una realtà in movimento dove si sommano storie collettive e individuali.

Roberto Bianchi



Il Gruppo Fotografico Leica è un gruppo di fotografi, non tutti professionisti, ma tutti appassionati, perché mossi da una passione per l'arte della fotografia, accomunati dall'uso di una macchina fotografica, unica nel suo genere, una macchina fotografica divenuta leggenda: la Leica. Un gruppo eterogeneo per età, formazione e stile ma unito nell'uso prevalente o esclusivo di una fotocamera. Un gruppo che si propone, anche dal punto stilistico, un costante affinamento

espressivo e linguistico. •

Aldo Ponassi



Ernesto Fantozzi

24 ORE SU BOLZANO

1 Leica, 17 fotografi, una città

Bolzano - Galleria Civica, Piazza Domenicani, 18

sino al 5 settembre 2004.
Chiuso il lunedì
Ingresso libero



I PESCI NELLA RETE

Bruno Pastorelli b.pastorelli@fabi.it

Provati per voi

MOTORI DI RICERCA A CONFRONTO

www.yahoo.it - www.google.com - www.vivisimo.com
www.grokker.com - www.alltheweb.com - www.teoma.com

Google è indubbiamente il motore di ricerca più importante della rete ma sono molti i siti al lavoro per guadagnarsi la seconda posizione, attualmente occupata da **www.yahoo.it!** Tra gli agguerritissimi pretendenti sulla ribalta in questi ultimi tempi, quello che si fa più notare è **www.vivisimo.com** e il suo punto di forza sta nella capacità di organizzare i risultati delle sue indagini in categorie omogenee.

Sul mercato c'è anche **www.grokker.com**, che (a differenza di Vivisimo) non è un servizio web ma un software a pagamento da installare sul proprio computer. Il vantaggio offerto da Grokker è rappresentato dall'assenza di banner pubblicitari, mentre il fattore d'innovazione è invece costituito dal tipo di visualizzazione dei risultati, sottolineati da cerchi di diversi colori e dimensioni che si sovrappongono indicando immediatamente le diverse aree di concentrazione dei dati.

Più tradizionale è, invece, il motore di ricerca **www.alltheweb.com** che non solo si vanta di effettuare le sue indagini sfogliando 3,2 miliardi di pagine web, ma offre servizi molto apprezzati dagli internauti quando si tratta di individuare fotografie e file audio o video.

Un altro importante attore sullo scenario della rete potrebbe essere infine **www.teoma.com**, motore che per ogni ricerca offre tre diversi ordini di risultati a seconda del livello di approfondimento desiderato (dalle indicazioni di carattere generale a quelle offerte da siti specializzati e weblogs). Se gli attacchi alla supremazia di Google, quindi, si fanno da ogni parte più intensi, quel che sembra certo in ogni caso è che a beneficiarne saranno sicuramente gli internauti.



Questi ed altri migliaia di links possono essere consultati sul sito www.fabi.it nella sezione "i Links utili"